

NUOVE NORME IN MATERIA DI REVISORI CONTABILI.
Legge 13 maggio 1997, n. 132

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1 – Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. «È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice composta da:
 - a) un docente universitario di materie giuridiche o di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della corte d'appello;
 - b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
 - c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
 - d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.
4. «È nominato vicepresidente il componente più anziano tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.
6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacanze, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacanza, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della corte di appello.
7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) certificati di nascita e residenza;
 - b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera b) ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 2;
 - d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dell'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;
 - e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7.
8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.
9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Art. 2 – Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:
 - a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - b) avere svolto un tirocinio triennale presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero avere prestato servizio presso un'istituto, un ente o un'amministrazione

pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale, o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulate ai fini del triennio.

2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.
3. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1, lettera a).
4. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera b), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.
5. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile. Il servizio prestato presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, è certificato dal capo dell'ufficio presso cui è stato svolto.

Art. 3 – Inizio della sessione di esami

1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di sessanta giorni prima della data fissata.

Art. 4 – Svolgimento dell'esame

1. L'esame consiste in prove orali aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
2. A compimento di ciascuna prova orale la commissione delibera assegnando i voti di merito.
3. Tutte le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza.
4. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna materia.
5. Al termine di ciascuna seduta di esame la commissione comunica ai candidati il voto complessivo riportato.
6. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato: cura altresì che tale elenco, firmato dal presidente medesimo e dal segretario, sia inviato al Ministro di grazia e giustizia.
7. Per ogni seduta è redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 5 – Rinnovo delle cariche

1. Coloro che sono stati confermati nella carica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 29 aprile 1996, n. 226, debbono presentare, entro i sessanta giorni successivi all'espletamento delle prove di esame, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche.
2. «È equipollente alla certificazione di cui al comma 1 l'attestazione di superamento di un esame di Stato a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, e successive modificazioni.

Art. 6 – Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie».
2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 7 – Ricevuta allegata alla domanda

1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire centoventimila quale tassa di esame da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

Art. 8 – Contributo obbligatorio

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.
2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 20 novembre 1992, n. 474.
6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.
7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

Art. 9 – Norma di copertura

1. Alla spesa per l'espletamento delle prove di esame, prevista in lire due miliardi e quattrocento milioni, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 8, comma 1, che vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10 – Irripetibilità somme versate

1. Le somme corrisposte dai sindaci revisori contabili e dagli iscritti nel ruolo dei revisori contabili in vigore del decreto-legge 29 aprile 1996, n.226, a titolo di contributo obbligatorio non sono ripetibili e costituiscono adempimento dell'obbligo di contribuzione relativamente all'anno 1996.

Art. 11 – Utilizzabilità somme versate

1. Le somme versate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, ancorché versate nel corso dell'esercizio 1996, sono utilizzabili anche negli esercizi successivi, per le spese concernenti gli esami di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 12 – Salvezza degli effetti del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226

1. restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati e conservano efficacia i rapporti costituiti sulla base del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226; in particolare conservano efficacia le domande presentate ed i relativi versamenti effettuati ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 del predetto decreto-legge n. 226 del 1996, nonché i provvedimenti di rinnovo nelle cariche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Art. 13 – Salvezza dei diritti acquisiti

1. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995:
 - a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n.1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni;
 - b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;
 - c) hanno superato l'esame già previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.136;
 - d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza e corrispondenza già previsto dall'articolo 8, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 14 – Corrispettivo dei revisori contabili e regolamento di esecuzione

1. I criteri per la determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le modalità disciplinate all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I regolamenti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 sono emanati con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1997

NOTE

Avvertenza: Omissis

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 (*Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro*).

1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2; hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie».*

Nota all'art. 2:

L'art. 8 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 è così formulato:

«Art. 8 (*Onorabilità*).

1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dall'art. XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

Note all'art. 4:

L'art. 4 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 è il seguente:

«Art. 4 (*Esame per l'iscrizione nel registro*).

1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e connoneati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario;

h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci».

L'art. 5 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, prevede che:

«Art. 5 (*Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro*).

1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti

dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie».*

Note all'art. 5:

Il primo comma dell'art. 5 del D.L. 29 aprile 1996, n. 226 (Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili), non convertito, così recitava:

«Art. 5 (*Rinnovo delle cariche*)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte dei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purché il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'art. 1».

- Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 (*Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro*)

1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche le singole materie».*

Nota all'art. 6:

- L'art. 5 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 così come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 (*Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro*)

1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-bis. *L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie».*

Note all'art. 8:

L'art. 9 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 9 (*Cancellazione dal registro*)

1. Il Ministro di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine non assegnato non sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato».

- Il comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), prevede che: «3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'elenco può essere formato e pubblicato separatamente».

- Il R.D. 19 giugno 1940, n.94 reca: «Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti».

Nota all'art. 10:

- Il citato D.L. 29 aprile 1996, n. 226 non convertito, recava:

«Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili».

Nota all'art. 11:

- L'art. 7 del citato D.L. 29 aprile 1996, n. 226, non convertito, così recita:

«Art. 7 (*Ricevuta allegata alla domanda*). -1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila».

Note all'art. 12:

- Il citato D.L. 29 aprile 1996, n. 226, non convertito, recava:

«Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili».

- Il comma 7 dell'art. 1 del predetto D.L. 29 aprile 1996, n. 226, era il seguente: «7. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove di esame».

- L'art. 7 del ripetuto D.L. 29 aprile 1996, n. 226, era così formulato:
«Art. 7 (*Ricevuta allegata alla domanda*). - 1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila».
- Il comma 1 dell'art. 5 del riportato D.L. 29 aprile 1996, n. 226, prevedeva che: «1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte dei collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'art.1».

Note all'art. 13:

- L'art. 8 del citato D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:
«Art. 8 (*Onorabilità*). -1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.
- 2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1.
- Il terzo comma dell'art.12 del R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548 (Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«3. Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di chi non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di aver ricoperto per non meno di un quinquennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione Centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia».
- L'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), così recita:
«Art. 13 (Esami di idoneità). - L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali.
Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) revisione contabile (principi contabili e di revisione);
b) contabilità generale;
c) diritto commerciale e tributario d'impresa.
Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie:
a) analisi finanziaria e di bilancio;
b) contabilità analitica dei costi;
c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda;
d) economia d'azienda.
Gli esami sono indetti annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. I termini e le modalità per lo svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione. La commissione di esami è presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa ed è costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonchè da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa».
- Il terzo comma, lettera c) dell'art. 8 del citato D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il ripetuto D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 è così formulato:
«3. Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:
a)-b) (*omissis*);
c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione».

Note all'art. 14:

- L'art. 13 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:
«Art. 13 (*Corrispettivo dei revisori contabili*) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400».
- L'art. 14 del predetto D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:
«Art. 14 (*Regolamento di esecuzione*). - 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali».